

## PERCHE' DEVE ESSERE FERMATA LA RIFORMA DELL' APPELLO NEL PROCESSO PENALE.

Si può ancora esercitare la professione di avvocato ? Assolutamente si , perchè sono convinto che ci sia, non soltanto, un giudice a Berlino, ma siano molti di più i giudici a Berlino .

Quando ho letto, per la prima volta, la riforma delle impugnazioni, prodotta dalla Camera dei Deputati ed oggi in esame in Commissione Giustizia del Senato in sede referente, inserita e distinta come D.D.L. A.S. N. 2067, ho notato che si trattava di una controriforma di natura illiberale e che metteva in discussione la Cittadella della Giustizia, quegli elementi comuni che, ancora, tengono insieme questo mondo e che costituiscono un equilibrio di natura istituzionale, tra la Magistratura e l'Avvocatura il cui fondamento è il reciproco rispetto dei diversi ruoli svolti.

La controriforma sceglie di ridurre il carico processuale mediante la previsione di dotare il Giudice dell' appello di uno specifico e ben regolamentato potere di disporre l' inammissibilità dell' atto di appello .

Il nuovo regime delle impugnazioni comporta che il giudice dell' appello, non soltanto, si limiterà a giudicare nel merito gli atti del processo , nel bene e nel male, ma esprimerà un giudizio sulla legittimità formale dell' atto di appello e dunque un giudizio sull'appello meritorio e sulla capacità professionale del singolo avvocato .

Questo sistema configura un tentativo di subordinare alla Magistratura in modo subdolo la classe degli Avvocati e di "normalizzare" in ogni territorio distrettuale i singoli difensori .

A quei colleghi, anche i più vicini, che mi dicevano che, comunque, se si è bravi non rischiamo alcuna inammissibilità, io rispondevo: " mi sembrate come quei guerrieri armati delle proprie individuali certezze che gioivano quella mattina che scossero sulla spiaggia il Cavallo di Troia e lo portarono all'interno della propria città per essere distrutti, di lì a poco ".

Era naturale coniare la riforma delle impugnazioni come l'introduzione, nel sistema della procedura penale, della inammissibilità per schemi , qualora non si segua nell' atto di appello il modulo previsto per la redazione della sentenza.

Tutto inizia, in questa controriforma, quando si prevede, modificando l'art. 546 c.p.p., lo schema legale che deve seguire il giudice per comporre la motivazione della sentenza, qui deve

indicare: i risultati acquisiti, i criteri di valutazione della prova, le ragioni specifiche per cui non sono state ritenute attendibili le prove contrarie, senza che, però, a questo dovere conseguano delle specifiche sanzioni processuali; dunque, il giudice di primo grado può non osservare questa norma senza giudizio di censura.

E soprattutto, il giudice di primo grado avrà il potere di decidere su quale schema motivazionale potrà essere rivolta la critica da parte del difensore, il quale sarà privato della libertà di ricostruire il fatto processuale con quegli elementi e quelle circostanze che il giudice non avrà, invece, valorizzato nella stesura della sentenza.

Si riscontra inoltre il paradosso che se per il giudice estensore della sentenza di primo grado non è prevista alcuna sanzione per l' inosservanza della norma che istituisce lo schema legale della motivazione , invece la sanzione dell' inammissibilità emerge per l' atto di appello pur se la sentenza abbia violato nella parte motiva i riferimenti agli schemi del novellato art. 546 c.p.p. .

In effetti il D.D.L. A.S. n. 2067 prevede un appello vincolato alle motivazioni della sentenza da impugnare ed, infatti, si indica lo schema necessario della motivazione e, conseguentemente, dell'atto di appello che perde il carattere di atto libero su specifici punti che si vogliono impugnare.

Se non si segue quello schema, l'appello può essere dichiarato inammissibile con lo snaturamento del secondo grado di giudizio, che si trasforma da giudizio di merito in un improbabile giudizio di legittimità anticipata.

Pensate cosa accadrà se un imputato condannato, ad esempio a 5 anni di carcere, si vedrà respinto l'appello perché dichiarato inammissibile; a questo punto il suo difensore impugnerà la dichiarazione di inammissibilità in Cassazione, più che per difendere l'imputato, invece, per difendere il proprio prestigio.

In realtà, se dovesse approdare in legge questo progetto insolito e la stessa copiosa discrezionalità prevista in ordine al veto di inammissibilità, scorgo, chiaramente, la probabilità che ci sia una volontà legislativa di mortificare la funzione del difensore .

La successiva prospettata modifica dell'art. 591 comma 2 c.p.p., consentirà dunque , come intervento ordinario e non più come elemento eccezionale , al giudice di appello di dichiarare inammissibile l'atto di impugnazione della sentenza di primo grado se il difensore non segua, pedissequamente, lo schema della sentenza impugnata.

Nel giudizio civile il filtro all'appello è ormai cosa fatta con il novellato combinato disposto degli artt. 342 , 348 bis e 348

ter c.p.c., secondo cui è previsto che , a pena d'inammissibilità, le parti devono indicare "le modifiche che sono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado" e "l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

Dunque l'appellante deve indicare, puntualmente, le parti del provvedimento che deve impugnare, con riguardo alla ricostruzione del fatto e l'atto di impugnazione è dichiarato inammissibile quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolto.

Certamente, saranno esposte ragioni ragguardevoli per importare nel giudizio penale i principi già applicati dalla Cassazione nel giudizio civile.

La strada è dunque in discesa per adottare nel processo penale interpretazioni ed istituti della giurisprudenza di legittimità in materia di processo civile che limiteranno ancora di più gli spazi difensivi, come , per ipotesi ,l' introduzione del principio dell' inammissibilità per la non ragionevole probabilità di accoglimento dell' appello.

Si potrebbe inoltre giungere ad affermare , secondo un orientamento che già emerge nella giurisprudenza civile ,che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello , se emanata nell'ambito suo proprio, cioè, per manifesta infondatezza del gravame , e poiché non è una sentenza , non è ricorribile per cassazione .

Che altro aggiungere su questi schemi e veti contrari all'esercizio del diritto di difesa che potrebbero essere introdotti in materia penale ?

Anche , la recente dottrina civilistica ha puntato l' indice sulla trasformazione del modo di lavorare dell' avvocatura rivolta ad organizzare il suo sforzo tecnico sotto il profilo quasi esclusivo dell' ammissibilità allo schema legale da seguire.

Da ultimo, alcuni giorni fa, sul Corriere della Sera,l'autorevole opinionista Michele Ainis, raccogliendo l' invito proveniente da un rappresentante della Magistratura ,ha condiviso la futura esperienza di limitare nel processo penale il giudizio di merito in appello in virtù della non condivisibile "semplificazione", ma, specifico, burocratizzazione del processo penale, delle sentenze e degli atti difensivi, per un malinteso concetto di efficientismo giudiziario.

Un processo penale in appello, dunque, meno garantista e meno giusto e che costituirebbe, in definitiva, un passo indietro inaccettabile e fortemente limitativo del diritto di difesa dei cittadini.

Vincenzo Zummo ,Presidente della Camera Penale di Palermo